



**COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA
(Provincia di Grosseto)**

**BANDO DI CONCORSO
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2016**

indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/1998 e successive modifiche e integrazioni che istituisce un Fondo nazionale per l'erogazione di contributi integrativi ai canoni di locazione, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, della Delibera di Giunta Regionale n. 414/2016, della deliberazione di Giunta Comunale assunta in data 26/05/2016, immediatamente esecutiva, e della determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 190 R.G. del 31/05/2016.

Il Responsabile del Settore Amministrativo

RENDE NOTO

che, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e **fino al 1 LUGLIO 2016**, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2016.

Art. 1

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti (da possedere entro il termine di scadenza del presente Bando):

1. Residenza anagrafica

nel Comune di Magliano in Toscana nonché nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;

2. Cittadinanza

italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea.

Possono partecipare anche i cittadini extracomunitari, a condizione che tali soggetti risultino regolarmente soggiornanti nel territorio italiano ai sensi del D.Lgs. 286/98 e s.m.i. ed in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque nella medesima Regione (Toscana) (Legge n. 133 del 6 agosto 2008).

Il certificato storico di residenza potrà essere autocertificato in sede di domanda, specificando in dettaglio i comuni di provenienza ed i rispettivi periodi di residenza. Sarà cura del competente ufficio comunale provvedere alla verifica circa la veridicità di quanto dichiarato circa la sussistenza del requisito. In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre

alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

3. **Titolarietà di un contratto di locazione ad uso abitativo**, riferito ad un alloggio, di proprietà privata o pubblica (con esclusione degli alloggi di ERP), adibito ad abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica, regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.
4. **Essere in regola con il pagamento dell'imposta annuale di registro, se dovuta;**
5. **Assenza di titolarità** di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, fatto salvo il caso di titolarità di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
6. **Essere in possesso di certificazione ISE/ISEE per l'anno 2016 o di ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica** presso un CAAF o altro soggetto autorizzato compilata ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e s.m.i..

Qualora alla data di presentazione della domanda il richiedente, in possesso comunque della ricevuta di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, non abbia ancora ricevuto la certificazione ISE/ISEE, dovrà provvedere ad evidenziarlo nella domanda stessa indicando il CAAF presso il quale è stata sottoscritta la D.S.U. e la data di sottoscrizione. Sarà cura del comune verificare attraverso la banca dati INPS il rilascio dell'attestazione ISE/ISEE che dovrà risultare consultabile entro il termine di 20 giorni dalla data di scadenza del presente bando. Qualora, entro tale termine, l'attestazione ISE/ISEE non fosse ancora consultabile la domanda sarà esclusa.

7. **Essere in possesso di un valore ISE** (Indicatore della Situazione Economica) **ed ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) calcolati ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e s.m.i. ed un'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE rientranti nei seguenti parametri:

	VALORE ISE	INCIDENZA CANONE ANNUO / VALORE ISE
FASCIA A	fino a € 13.049,14 (importo corrispondente a due pensioni minime INPS anno 2016)	non inferiore al 14%

	VALORE ISE	VALORE ISEE	INCIDENZA CANONE ANNUO / VALORE ISE
FASCIA B	Da € 13.049,15 a € 28.216,37	non superiore ad € 16.500,00 (limite per l'accesso ERP)	non inferiore al 24%

8. non titolarità, di alcuno dei componenti il nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da qualunque ente erogato ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno abitativo relativo allo stesso periodo per cui viene richiesto il contributo.

I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente bando nonché permanere per tutto il periodo di assegnazione del contributo. La perdita di anche uno solo dei requisiti deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio comunale competente e comporta l'esclusione dal beneficio a far data dalla perdita del requisito medesimo.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio o di rifiuto di prenderne possesso.

Art. 2 NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare di riferimento quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche se hanno una diversa residenza anagrafica, tranne che nei casi di cui all'art. 3 comma 3 D.P.C.M. 159/2013 (ad esempio esistenza di un provvedimento di separazione omologato dal Tribunale).

Art. 3 ISE E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

La posizione economica del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una **certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento di presentazione della domanda**, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione, a firma del responsabile del competente ufficio comunale, attestante che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza economica da parte dei servizi sociali del Comune o, in mancanza, di esibizione da parte del richiedente di un'autocertificazione circa la propria fonte di sostentamento redatta secondo il modello D) allegato al bando controfirmata, se ne ricorre il caso, da colui che presta l'aiuto economico. Nella fascia di "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.

Il valore del canone è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art. 4 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 i requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando con esclusione della documentazione di cui all'art. 5.

Art. 5
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Dovranno essere allegati alla domanda - **PENA L'ESCLUSIONE** – i seguenti documenti, non autocertificabili in base alla normativa vigente:

- a) Attestazione ISE/ISEE di cui al D.P.C.M. 159/2013 o ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica presso un CAAF o altro soggetto autorizzato;
- b) contratto di locazione regolarmente registrato;
- c) ricevuta attestante ultimo versamento dell'imposta di registro o documentazione attestante che il proprietario ha aderito alla "cedolare secca";
- d) documento d'identità in corso di validità del richiedente (solo se la dichiarazione non è sottoscritta alla presenza del dipendente addetto a riceverla);
- e) (solo per i cittadini extracomunitari)
 - valido documento attestante la regolarità del soggiorno in Italia del richiedente (carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno).
- f) (solo per i soggetti che dichiarano "ISE zero", inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione)
 - certificazione del Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del comune attestante che il richiedente usufruisce di interventi di assistenza economica da parte dei servizi sociali del Comune
oppure nel caso in cui il soggetto non sia seguito dai servizi sociali
 - autocertificazione relativa alle fonti di sostentamento del nucleo familiare secondo il modello D) allegato al bando.

Art. 6
PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Il Comune collocherà i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 in graduatorie distinte secondo le fasce A e B, secondo quanto previsto dall'art. 1 punto 7. Nell'ambito di ciascuna graduatoria, le domande saranno collocate in ordine decrescente di incidenza percentuale del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE. A parità di incidenza la priorità sarà determinata mediante sorteggio.

Le percentuali saranno arrotondate per difetto all'unità inferiore o per eccesso all'unità superiore secondo le regole fiscali ad eccezione delle soglie di accesso al contributo valide distintamente per le due fasce (fascia A incidenza minima del 14%; fascia B incidenza minima del 24%).

Art. 7
FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune procederà all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvederà altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni del presente bando.

Il Comune procederà successivamente alla predisposizione di una graduatoria provvisoria distinta per la fascia A e per la fascia B entro 30 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande.

La graduatoria provvisoria, approvata con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo, verrà pubblicata, con l'indicazione dei tempi e modi per l'opposizione, per 30 giorni all'Albo Pretorio del Comune.

Avverso il provvedimento sarà possibile presentare opposizione al Responsabile del Settore Amministrativo entro 30 giorni dalla data di inizio pubblicazione.

Decorsi i termini per la presentazione delle opposizioni il Responsabile del Settore Amministrativo provvederà all'approvazione della graduatoria definitiva, dopo aver valutato le opposizioni eventualmente presentate.

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.

Art. 8 **EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle risorse trasferite dalla Regione Toscana.

Il comune provvederà alla liquidazione in misura integrale del contributo teorico spettante agli aventi diritto rientranti nelle due graduatorie di fascia "A" e di fascia "B" qualora le risorse disponibili risulteranno sufficienti; in caso contrario, al fine di allargare il numero di famiglie beneficiarie, l'Amministrazione si riserva di erogare percentuali inferiori al 100% del contributo teorico spettante, mediante una liquidazione proporzionale ai fondi disponibili, assicurando tuttavia il prioritario e, qualora possibile, integrale soddisfacimento della graduatoria di fascia A e in subordine la copertura anche parziale della fascia B.

In caso di morosità, i contributi integrativi destinati ai conduttori possono essere erogati al proprietario interessato, a sanatoria della morosità medesima, a condizione che lo stesso si impegni a sospendere o non attivare procedure di sfratto sull'eventuale debito residuo almeno fino all'anno successivo. Tale erogazione è subordinata alla presentazione, entro il 31 gennaio 2017, di una dichiarazione sostitutiva da parte del locatore e del conduttore (Modello C), in cui dovranno essere indicati i canoni non corrisposti e l'ammontare della morosità relativa all'anno 2016. Il locatore dovrà altresì indicare la modalità scelta per la riscossione.

Art. 9 **DURATA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO**

Il contributo ha validità per l'anno 2016 ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo teorico è calcolato, come sotto specificato, in rapporto all'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE del nucleo familiare calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e s.m.i.:

- a) **fascia A**: il contributo corrisponde alla parte del canone eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo **di € 3.100,00 annui**;
- b) **fascia B**: il contributo corrisponde alla parte del canone eccedente il 24% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo **di € 2.325,00 annui**.

Il contributo decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, salvo minor periodo di validità del contratto di locazione calcolato in mesi interi.

In caso di contratto cessato in corso d'anno al quale non faccia seguito proroga o rinnovo, il Comune erogherà il contributo con riferimento al periodo contrattuale.

Nel caso di proroga o stipula di nuovo contratto, in corso d'anno, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non potrà in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi, previa presentazione entro la scadenza del 31/01/2017 delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione. Gli eredi dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio e simili) che attesti il loro stato.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 10 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

A seguito del riparto ed assegnazione definitiva delle risorse tra i diversi comuni da parte della Regione Toscana, l'Amministrazione comunale provvederà a calcolare la percentuale di contributo da erogare.

Il comune provvederà all'erogazione del contributo in un'unica soluzione dopo il trasferimento delle risorse dalla Regione, previa presentazione delle copie delle ricevute di affitto relative a tutto l'anno 2016 o, per la durata del contratto, qualora inferiore.

LE RICEVUTE DOVRANNO RIPORTARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE I SEGUENTI DATI: nome e cognome del locatore, nome e cognome del conduttore che effettua il pagamento, importo del canone corrisposto, mese e anno di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma del locatore per quietanza.

LA RICEVUTA DOVRÀ ESSERE IN REGOLA CON L'IMPOSTA DI BOLLO (SULLA MEDESIMA DOVRÀ ESSERE APPOSTA MARCA DEL VALORE ATTUALMENTE PARI AD € 2,00). Tale adempimento è previsto anche in caso di contratti registrati con opzione della cedolare secca.

SONO AMMESSI COME RICEVUTE ANCHE I BONIFICI BANCARI E POSTALI, PURCHÉ INDICHINO L'IMPORTO E LA CAUSALE DEL VERSAMENTO (PAGAMENTO AFFITTO), IL PERIODO DI RIFERIMENTO ED IL BENEFICIARIO CORRISPONDENTE AL LOCATORE. In tali casi non vi è l'obbligo di apposizione della marca da bollo.

In ogni caso deve essere rispettata la normativa in materia di pagamenti e tracciabilità degli stessi (D. Lgs. 231/2007).

Il beneficiario dovrà produrre altresì copia della relativa ricevuta qualora abbia proceduto al pagamento annuale dell'imposta di registro in data successiva a quella di presentazione della domanda.

Copia delle ricevute attestanti il pagamento del canone e dell'imposta di registro, se dovuta, relativamente l'anno 2016 dovranno essere presentate ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 31 GENNAIO 2017 PENA LA REVOCA DEL BENEFICIO CONCESSO (utilizzando il modello E).

Nel caso in cui dalla presentazione delle ricevute si accerti che il canone pagato è diverso da quello dichiarato si procederà nei seguenti modi:

- a) per i canoni pagati in misura superiore, non si darà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) per i canoni inferiori a quanto dichiarato, il contributo da assegnare verrà ricalcolato sulla base del reale canone di locazione pagato.

Le economie derivanti da perdita o modificazione dei requisiti o per rideterminazione della posizione in graduatoria a seguito di controlli svolti dai competenti uffici comunali e/o dalla Guardia di Finanza, restano nella disponibilità del comune che le utilizzerà per i soggetti collocati nelle graduatorie dell'anno cui si riferisce il bando.

I beneficiari potranno riscuotere il contributo attraverso le seguenti modalità:

- accreditamento su conto corrente bancario o postale (a tal fine dovranno indicare nella domanda il relativo codice IBAN)

oppure

- per cassa entro il limite massimo consentito vigente al momento del pagamento.

Art. 11

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande **il termine è fissato al giorno 1 LUGLIO 2016.**

Art. 12

DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente su moduli predisposti dal comune, distribuiti presso l'Ufficio Servizi Sociali dell'ente nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 ed il martedì ed il giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 17.30. I modelli di domanda ed il bando potranno essere scaricati anche dal sito internet comunale: www.comune.maglianointoscana.gr.it alla sezione "Bandi e concorsi". Le istanze, debitamente sottoscritte pena l'esclusione e corredate di tutta la necessaria e idonea documentazione, **dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Magliano in Toscana improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 1 LUGLIO 2016.**

Non si terrà conto delle domande pervenute oltre i termini seppure spedite entro il giorno di scadenza.

Art. 13

CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione o in caso di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda e nei relativi allegati.

In caso di ragionevole dubbio i nominativi dei beneficiari del contributo verranno trasmessi, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 414/2016, alla Guardia di Finanza competente per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerge la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e/o della falsità degli atti prodotti. L'Amministrazione provvederà a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

Saranno eseguiti controlli ed erogate sanzioni secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e dal D.P.C.M. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 14
TRATTAMENTO DATI PERSONALI (PRIVACY)

I dati comunicati dai richiedenti saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs.196/2003 (T.U. sulla Privacy) unicamente per le finalità previste dalla L.431/98.

Art. 15
NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla L.431/1998 e successive modificazioni, alla L.R.T. 96/1996 e s.m.i., al D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i. nonché alla D.G.R.T. 414/2016.

Il Comune si riserva di modificare, integrare o sostituire i criteri e i requisiti definiti nel presente bando in conformità ai dettati della Regione Toscana o a variazioni della normativa citata nel presente bando.

Magliano in Toscana, lì 31 maggio 2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Cinzia SEVERI